



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1996

APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DEI SIGG. DANIELE BIANCHESSI E GIOVANNI BIANCHESSI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 1015 del 14 febbraio 2019, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Daniele Bianchessi, nato a Milano (MI) il 19 gennaio 1982;

VISTE la delibera Consob n. 13204 del 18 luglio 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giovanni Bianchessi, nato a Milano (MI) il 21 maggio 1949;

VISTA la nota del 4 agosto 2021 (prot. n. 52934 di pari data) con cui Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte irregolarità da parte dei Sigg. Giovanni Bianchessi e Daniele Bianchessi, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 21 settembre 2021 (prot. n. 63944 di pari data), 5 gennaio 2022 (prot. nn. 637 di pari data) e 31 gennaio 2022 (prot. n. 6269 del 2 febbraio 2022) con cui Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato dei consulenti sopra citati;

VISTA la nota del 15 dicembre 2021 (prot. n. 82667 di pari data), con cui anche un'investitrice ha trasmesso all'Organismo informazioni e documenti concernenti l'operato dei Sigg. Giovanni Bianchessi e Daniele Bianchessi;

VISTA la nota del 17 febbraio 2022 (prot. n. 11949/21) notificata in pari data a entrambi gli interessati, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato ai consulenti sopra menzionati, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare:

- con riferimento al Sig. Daniele Bianchessi, per non aver rispettato il codice di comportamento e le procedure interne previste dall'intermediario che ha conferito l'incarico;
- con riferimento al Sig. Giovanni Bianchessi, per non aver rispettato il codice di comportamento e le procedure interne previste dall'intermediario che ha conferito l'incarico e per avere operato in sostanziale conflitto di interessi con una cliente in assenza di presidi;

RILEVATO che, con note del 21 febbraio 2022 (prot. n. 12627 e 12633 di pari data), sono state formulate, nell'interesse dei Sigg. Giovanni Bianchessi e Daniele Bianchessi, istanze di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio loro carico;

VISTE le note del 1° marzo 2022 (prot. n. 15129, 15130, 15132, 15133 di pari data), consegnate a entrambi gli interessati in data 7 marzo 2022, con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alle istanze, hanno trasmesso ai Sigg. Giovanni Bianchessi e Daniele Bianchessi gli atti del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute nell'interesse dei Sigg. Giovanni Bianchessi e Daniele Bianchessi con nota del 28 marzo 2022 (prot. n. 21753 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 23 giugno 2022 – trasmessa in pari data anche ai Sigg. Giovanni Bianchessi e Daniele Bianchessi (prot. n. 42003/22) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Regolamento Interno – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopra richiamati e rispettivamente contestati ai menzionati consulenti, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 1° luglio 2022 (prot. n. 43451 di pari data), con cui è stato dato positivo riscontro alle istanze di accesso agli atti nuovamente formulate nell'interesse dei consulenti interessati con note del 30 giugno 2022 (prot. nn. 43271 e 43274 del 30 giugno 2022);

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse dei Sigg. Giovanni Bianchessi e Daniele Bianchessi con note del 22 luglio 2022 (prot. n. 47331 di pari data) e del 25 luglio 2022 (prot. n. 47474 di pari data);

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico dei Sigg. Giovanni Bianchessi e Daniele Bianchessi le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari, contestate nell'avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che, con riferimento al Sig. Daniele Bianchessi, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza derivante dall'omesso rispetto del codice di comportamento dell'intermediario mandante, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità;
- con riguardo alla specificità del caso e alla sua gravità assumono rilevanza le seguenti circostanze:
 - l'illecito accertato ha concretizzato una significativa violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza cui deve essere improntato l'esercizio della professione di consulente finanziario, avendo il Sig. Daniele Bianchessi omesso di richiedere all'intermediario mandante una formale autorizzazione in merito alla propria designazione quale beneficiario di polizze vite di una cliente;
 - l'illecito in parola, d'altra parte, è limitato ad un'unica cliente e non risulta aver prodotto effetti, né si riscontrano ulteriori reclami o precedenti sanzionatori a carico del consulente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le condotte accertate risultano imputabili al Sig. Daniele Bianchessi a titolo di colpa;

CONSIDERATO che, con riferimento al Sig. Giovanni Bianchessi, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per le violazioni degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza derivanti dall'omesso rispetto del codice di comportamento dell'intermediario mandante e dall'aver operato in una situazione di conflitto di interessi, quantomeno potenziale, con una cliente in assenza di presidi, non sono previste specifiche sanzioni, con l'effetto che la loro determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della loro gravità;
- con riguardo alla specificità del caso e alla sua gravità assumono rilevanza le seguenti circostanze:
 - gli illeciti accertati hanno concretizzato una violazione particolarmente significativa degli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza cui deve essere improntato l'esercizio della professione di consulente finanziario, avendo il Sig. Giovanni Bianchessi omesso di richiedere all'intermediario mandante una formale autorizzazione in merito alla propria designazione quale beneficiario di una polizza vita di una cliente assegnata alle sue cure e avendo continuato ad operare con la cliente interessata in una situazione quantomeno di potenziale conflitto di interessi mai correttamente comunicato alla competente funzione dell'intermediario mandante e dunque non da esso gestito;
 - l'illecito concernente l'omessa richiesta di autorizzazione, d'altra parte, è limitato ad un'unica cliente e non risulta aver prodotto effetti, né si riscontrano ulteriori reclami o precedenti sanzionatori a carico del consulente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le condotte accertate risultano imputabili al Sig. Giovanni Bianchessi a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Daniele Bianchessi, nato a Milano (MI) il 19 gennaio 1982, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera;

che il Sig. Giovanni Bianchessi, nato a Milano (MI) il 21 maggio 1949, è sospeso per un periodo di tre mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 2 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti